



Delegazione Provinciale di Tempio Pausania

PROCEDURA DI RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

TASSE PER RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Società appartenenti alla L.N.D. Euro 78,00
- Società appartenenti al S.G.S. Euro 52,00

Il Giudice Sportivo territoriale giudica in prima istanza:

- 1) in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 del C.G.S.;
- 2) sulla regolarità dello svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco);
- 3) sulla regolarità del campo di giuoco;
- 4) sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S.:

Il procedimento di cui ai punti 1. e 2. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;
- su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa (art. 46, punto 1, C.G.S.). Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 3. è instaurato:

- su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara, formulata dal capitano della squadra interessata

Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TEMPIO PAUSANIA

Via Roma n° 8 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) - TELEFONO: 079 631386 - FAX: 079 635159

e-mail: figctempio@tiscali.it - sito internet: <http://tempio.figc-sardegna.it/>

SARDEGNA

SARDEGNA PROMOZIONE
AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE

all'arbitro alla presenza anche del capitano della squadra avversaria. L'arbitro provvederà ad annotare la riserva sul cartoncino della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 4. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;
- su reclamo, che deve essere presentato nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Si ricorda che:

- Le società , prima di proporre un reclamo agli organi disciplinari, sono invitate ad un attento esame del Codice di Giustizia Sportiva.
- I reclami devono essere firmati dal legale rappresentante della Società e corredati dalla relativa tassa di reclamo. Di fronte al Giudice Sportivo non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. Ciò sarà possibile solo nel successivo grado di giudizio.
- E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza. Tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva sono perentori (art. 38, punto 6 C.G.S.) ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.
- Infine, nelle ultime giornate dei Campionati, per le gare di Play Off e Play Out e per le Fasi Finali dei Campionati viene sempre deliberata (dal Presidente Federale) l'abbreviazione dei termini relativi alle procedure per i ricorsi.
- Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale si può proporre ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale.